

DIRETTIVA 2005/76/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2005

che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) A norma delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti, dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico e dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) Le quantità massime di residui sono calcolate in funzione dell'impiego delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile ed accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con l'alimentazione.
- (3) Le quantità massime di residui d'antiparassitari vanno tenute sotto costante controllo. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni ed impieghi.

(4) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono stati suffragati dai dati necessari in oggetto.

(5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di alcuni antiparassitari cui si applicano le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE. Tali informazioni riguardano il kresoxim-metile, la ciromazina, il bifentrin, il metalaxil e l'azossistrobina.

(6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁴⁾. È stato calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(7) La valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che una dose acuta di riferimento è superflua e non occorre pertanto una valutazione a breve termine.

(8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.

(9) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie non osta a che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per il metalaxil in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni del metalaxil o del metalaxil-M. Trascorso questo periodo è opportuno che le quantità massime di residui provvisorie diventino definitive.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE della Commissione (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29).

⁽²⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

⁽⁴⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE.
- (11) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato come indicato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è modificato come indicato nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in merito alle questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CE la riga relativa al metalaxil è sostituita dal testo seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
«Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	0,05 (*) (P) CEREALI

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative a kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina sono sostituite dal testo seguente:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Kresoxim-metile	Ciromazina	Bifentrin	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Azossistrobina
«1. Frutta, fresche, secche o congelate, non cotte, senza aggiunta di zuccheri; frutta a guscio					
i) AGRUMI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5 (P)	1
Pompelmi					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)					
Arance					
Pomeli					
Altre					
ii) FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,1 (*)
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di acagiù					
Castagne					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci macadamia					
Noci di pecàn					
Pinoli					
Pistacchi					
Noci					
Altre					
iii) POMACEE	0,2	0,05 (*)	0,3	1 (P)	0,05 (*)
Mele					
Pere					
Cotogne					
Altre					
iv) FRUTTA A NOCCILO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Albicocche					
Ciliege					
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)					

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Kresoxim-metile	Ciromazina	Bifentrin	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Azossistrobina
Prugne					
Altre					
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO		0,05 (*)			
a) Uve da tavola e da vino	1		0,2		2
Uve da tavola				2 (P)	
Uve da vino				1 (P)	
b) Fragole (diverse da quelle di bosco)	1		0,5	0,5 (P)	2
c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)	0,05 (*)			0,05 (*) (P)	
More di gelso			0,3		3
More di rovo					
More-lamponi					
Lamponi			0,3		3
Altre			0,05 (*)		0,05 (*)
d) Altre bacche (diverse da quelle di bosco)				0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Mirtilli neri					
Mirtilli rossi					
Ribes (rosso, nero e bianco)	1		<u>0,5</u>		
Uvaspina	1				
Altre	0,05 (*)		<u>0,05 (*)</u>		
e) Bacche e frutti di bosco	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
vi) VARIE		0,05 (*)		0,05 (*) (P)	
Avocadi					
Banane			0,1		2
Datteri					
Fichi					
Kiwi					
Kumquat					
Litchi					
Manghi					0,2
Olive	0,2				
Papaia					0,2
Fritti della passione					
Ananassi					

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Kresoxim-metile	Ciromazina	Bifentrin	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Azossistrobina
Melograni					
Altre	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
2. Ortaggi, freschi, secchi o congelati, non cotti					
i) RADICI E TUBERI	0,05 (*)		0,05 (*)		
Barbabietole					
Carote		<u>1</u>		<u>0,1 (P)</u>	0,2
Cassava					
Sedani-rapa					0,3
Barbaforte				<u>0,1 (P)</u>	0,2
Carciofi					
Pastinaca				0,1 (P)	0,2
Radici di prezzemolo					0,2
Ravanelli				<u>0,1 (P)</u>	0,2
Salsefrica					0,2
Patate dolci					
Rutabaga					
Navoni					
Igname					
Altre		<u>0,05 (*)</u>		0,05 (*) (P)	0,05 (*)
ii) BULBI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
Agli				0,5 (P)	
Cipolle				0,5 (P)	
Scalogni				0,5 (P)	
Cipolline verdi				0,2 (P)	2
Altre				0,05 (*) (P)	0,05 (*)
iii) ORTAGGI DA FRUTTO					
a) Solanacee		<u>1</u>	0,2		2
Pomodori	0,5			0,2 (P)	
Peperoni	1			0,5 (P)	
Melanzane	0,5				
Altre	0,05 (*)			0,05 (*) (P)	
b) Cucurbitacee (pelle commestibile)	0,05 (*)	1	0,1		1
Cetrioli				0,5 (P)	
Cetriolini					
Zucchine					

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Kresoxim-metile	Ciromazina	Bifentrin	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Azossistrobina
Altre				0,05 (*) (P)	
c) Cucurbitacee (pelle non commestibile)	0,2		0,05 (*)		0,5
Meloni		0,3		0,2 (P)	
Zucche					
Cocomeri		0,3		0,2 (P)	
Altre		0,05 (*)		0,05 (*) (P)	
d) Granturco dolce	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA	0,05 (*)	0,05 (*)			
a) Brassica da infiorescenza			0,2	0,1 (P)	0,5
Broccoli (compresi i calabresi)					
Cavolfiori					
Altre					
b) Brassica da capolino			1		0,3
Cavolini di Bruxelles					
Cavoli				1 (P)	
Altre				0,05 (*) (P)	
c) Brassica da foglie			0,05 (*)		5
Cavoli cinesi					
Cavoli rapa				0,2 (P)	
Altre				0,05 (*) (P)	
d) Cavoli ricci			0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,2
v) ORTAGGI ERBACEI, freschi	0,05 (*)				
a) Lattughe e simili		15	2		3
Crocifere					
Valerianella					
Lattughe				2 (P)	
Scarola (endivia a foglie larghe)				1 (P)	
Altre				0,05 (*) (P)	
b) Spinaci e simili		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Spinaci					
Bietole da costa					
Altre					
c) Crescione		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
d) Cicorie witloof		0,05 (*)	0,05 (*)	0,3 (P)	0,2

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Kresoxim-metile	Ciromazina	Bifentrin	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Azossistrobina
e) Condimenti		<u>15</u>	0,05 (*)	1 (P)	3
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altre					
vi) LEGUMI DA GRANELLA, freschi	0,05 (*)			0,05 (*) (P)	
Fagioli (non sgranati)		<u>5</u>	0,5		1
Fagioli (sgranati)					0,2
Piselli (non sgranati)		<u>5</u>	0,1		0,5
Piselli (sgranati)					0,2
Altre		<u>0,05 (*)</u>	0,05 (*)		0,05 (*)
vii) ORTAGGI DA STELO, freschi			0,05 (*)		
Asparagi					
Cardi					
Sedani		2			5
Finocchi					
Carciofi		2			1
Porri	<u>5</u>			0,2 (P)	0,1
Rabarbaro					
Altre	<u>0,05 (*)</u>	0,05 (*)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)
viii) FUNGHI	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) Funghi coltivati		5			
b) Funghi spontanei		0,05 (*)			
3. Leguminose	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,1
Fagioli					
Lenticchie					
Piselli					
Altre					
4. Semi oleosi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*) (P)	
Semi di lino					
Arachidi					
Semi di papavero					
Semi di sesamo					
Semi di girasole					

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Kresoxim-metile	Ciromazina	Bifentrin	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Azossistrobina
Semi di colza					0,5
Semi di soia					0,5
Semi di senape					
Semi di cotone					
Altre					0,05 (*)
5. Patate	0,05 (*)	1	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)
Patate precoci					
Patate tardive					
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,1 (*)	0,05 (*)	5	0,1 (*) (p)	0,1 (*)
7. Luppolo, essiccato, non concentrato, anche sotto forma di pellets e in polvere	0,1 (*)	0,05 (*)	10	10 (p)	20

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»